

R.G. 2371/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Sezione Agraria

In data 06/07/2023 dinanzi al collegio composto dai signori Magistrati

- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente;

- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Relatore

- Dott. Amedeo Russo – Giudice

- Dott. Luciano Malentacchi - esperto;

- Dott. Gabriele Stecchi – esperto;

- per parte ricorrente è comparso l'Avv. [REDACTED] nonché la ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] il quale si riporta alle note difensive e rileva che, in caso di mancato appello della sentenza dell'altro giudizio, insisterà sulla sola domanda di risarcimento e chiede allo scopo un breve rinvio per valutare se l'appello sarà proposto.

- per parte resistente è comparso l'Avv. Carlo Antonio Esposito nonché il resistente personalmente [REDACTED] il quale si riporta alle note autorizzate, insiste per la carenza di interesse sulle domande di risoluzione e restituzione e la domanda di risarcimento è infondata e, stante l'inammissibilità della domanda di risoluzione, è inammissibile anche la domanda risarcitoria.

il Collegio

dato atto,

ritenuto opportuno accertare se la sentenza che ha già definito alcune delle cause del presente giudizio sia stata appellata, ai fini della corretta individuazione del *thema decidendum*,

rinvia la causa all'udienza del 21.09.2023 ore 10,00 per le determinazioni istruttorie, non consentendo il carico di ruolo il rinvio a data anteriore.

Visto l'art. 127ter c.p.c.;



- dispone che l'udienza suddetta venga sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 10,00 del giorno della udienza predetta per il deposito di note scritte;
- invita le parti, onde consentire la migliore organizzazione del lavoro dell'Ufficio, a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di tre giorni prima della scadenza fissata;
- avvisa le parti che se nessuna di esse deposita le note nel termine perentorio assegnato, si produrranno le conseguenze previste dall'art. 127ter, comma 4 c.p.c.

Grosseto, 06/07/2023

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Claudia Frosini





TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Sezione agraria

ORDINANZA

Il collegio composto da

- Dott. Valerio Medaglia – Presidente Rel.
- Dott.ssa Cristina Nicolò – Giudice
- Dott. Amedeo Russo – Giudice
- Dott. Daniele Avanzati - esperto;
- Dott. Gabriele Stecchi – esperto

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta;

rilevato che l'odierna ricorrente ha proposto una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario concluso con il resistente in data 25.01.2016 ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203/1982, con cui la prima ha concesso in affitto al resistente [REDACTED] dei terreni agricoli con sovrastanti fabbricati rurali siti nel comune di Grosseto, località [REDACTED], Podere [REDACTED], [REDACTED], chiedendo altresì la restituzione dei terreni e il risarcimento del danno da inadempimento;

rilevato che la parte ricorrente ha domandato nel giudizio n. 1640/2021 RG, svoltosi dinanzi a questo Tribunale, nei confronti dell'odierno resistente, dichiararsi la cessazione del rapporto agrario scaturente dal contratto sopra richiamato con condanna del resistente alla restituzione dei terreni affittati;

rilevato che questo Tribunale con sentenza n. 497/2023 ha dichiarato risolto il contratto di affitto oggetto del presente giudizio a far data dal 31.01.2022 con condanna del

resistente alla restituzione dei terreni oggetto del contratto (cfr. sentenza depositata dalle parti);

rilevato che la suddetta sentenza risulta essere stata oggetto di appello ad opera dell'odierno resistente e che il giudizio risulta allo stato pendente;

considerato che ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c. *“Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”*;

considerato che ai sensi della disposizione richiamata il processo può essere sospeso secondo la discrezionalità del giudicante quando la sentenza oggetto di impugnazione abbia deciso una questione pregiudiziale ovvero una questione totalmente o parzialmente identica ovvero comune a quella oggetto del processo pregiudicato (cfr. Cass. Civ. n. 27164/2023; Cass. Civ. n. 21924/2008; Cass. Civ. n. 5500/1999; Cass. Civ. n. 2556/1986);

considerato che sussiste il rapporto di pregiudizialità tra due giudizi quando la decisione assunta nell'altro processo è idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (cfr. Cass. Civ. n. 21794/2013);

rilevato che nel caso di specie la decisione assunta nell'altro giudizio sulla risoluzione del contratto appare decisiva per la valutazione della domanda di risoluzione operata in questo giudizio e del conseguente rilascio, domanda quest'ultima identica a quella oggetto della sentenza appellata, posto che l'interesse ad agire della ricorrente rispetto alle domande in esame proposte in questo giudizio dipende dall'esito del precedente giudizio e avendo la stessa parte resistente contestato l'interesse ad agire nel presente giudizio della ricorrente invocando il pregresso giudizio intervenuto tra le parti;

ritenuto del resto che la risoluzione del contratto presuppone l'efficacia dello stesso tra le parti, considerato altresì che la risoluzione non potrebbe che essere irretroattiva, venendo in rilievo in questo giudizio un contratto di durata, sicché l'esito del giudizio deciso con la sentenza impugnata appare dirimente per la decisione di questo giudizio;

rilevato che sulla domanda di rilascio la sentenza impugnata è idonea ad assumere forza di giudicato nel presente giudizio;

ritenuto che alla luce delle considerazioni svolte, sussistendo nesso di pregiudizialità tra il pregresso giudizio e quello odierno, la causa vada sospesa, anche al fine di prevenire conflitti tra giudicati e per evidenti esigenze di economia processuale;

P.Q.M.

sospende il processo.

Si comunichi.

Grosseto, 16.11.2023

IL PRESIDENTE REL.

Dott. Valerio Medaglia